

Sulla esclusione degli stranieri mostra in molti casi il danno che si fa alla beneficenza e l'ingiustizia che si commette e cita esempi di incliti benefattori stranieri domiciliati a Torino che a più titoli avrebbero meritato di far parte dei Consigli amministrativi di istituzioni da essi o fondate o largamente beneficate. — Del resto crede che nella legge si tratti più di una dimenticanza che di una esclusione voluta.

Per gli aventi cure d'anime rileva come le disposizioni sono incomplete e come l'esclusione non ottenga lo scopo che il legislatore si proponeva e in molti casi ottenga anzi il risultato opposto. Si permette loro la distribuzione di elemosine, di far parte di comitati di erogazione e non di far parte del Consiglio amministrativo dove i voti sono controllati dall'autorità tutoria.

La legge ora esclude la donna, poichè esclude i non elettori e la donna non elettrice — poi prevede il caso della donna maritata.

Dimostra l'ingiustizia e il male di questa esclusione, facendo voti perchè esplicitamente si riconosca nella donna il diritto di far parte dell'amministrazione della pubblica beneficenza.

Parla pure dell'ammissibilità o meno nelle amministrazioni di pubblica beneficenza del cieco e massime del cieco nato. Conviene nella decisione emessa dal Consiglio di Stato il 5 maggio 1891 in merito al caso di certo Dante Soliani cieco-nato stato nominato dal Consiglio comunale di Reggio Emilia a membro dell'amministrazione dell'Istituto Garibaldi e nella conforme opinione esposta dal Lucchini. Crederebbe che la cecità non sia da ritenersi senz'altro come motivo di assoluta esclusione, ma che il cieco possa far parte di una amministrazione quando non sia analfabeta ed abbia ottenuto dal Tribunale la necessaria riabilitazione e reintegrazione nella piena capacità giuridica.

Dopo la discussione vedrà come debba formulare un ordine del giorno per l'accoglimento delle conclusioni che ha avuto l'onore di presentare al Congresso.

L'Avv. **De Kiriaki** dichiara di dissentire in parte dalle conclusioni del relatore e premette che desidererebbe più esplicita e completa la legge nella parte che si riferisce alle incompatibilità per ragioni di ufficio e di interesse, rendendosi ora possibile la nomina di persone che hanno o possono avere un interesse diretto o indiretto diverso o in opposizione a quello delle istituzioni di beneficenza, e che ammetterebbe in massima il principio che chi è chiamato